

Manifestare il proprio pensiero



È sempre emozionante e coinvolgente, almeno dal mio punto di vista, trattare il tema in oggetto, specie se tenuto in considerazione con quanto stabilito nella prima parte dell'articolo 21 della Costituzione, e cioè: *«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»*.

Certo, qualche accostamento potrebbe essere fatto anche quando si tratta di divulgare notizie riguardanti fatti di cronaca giudiziaria frammisti a quelli di natura politica; si pensi per esempio ai casi sempre più frequenti oramai da anni di presunta o reale violazione del segreto istruttorio con divulgazione di intercettazioni telefoniche più o meno attinenti al procedimento penale di cui è causa. Ebbene, a parte i casi di palese violazione di legge, credo comunque opportuno ricordare, almeno secondo il mio pensiero, che le inchieste giornalistiche fanno la loro parte, nel senso che in una democrazia aiutano a garantire il bilanciamento tra il potere in mano a poche persone e il diritto dei cittadini ad essere portati a conoscenza di cosa, eventualmente, può celarsi dietro tale potere.

Tuttavia, tornando al tema della manifestazione del pensiero più in generale, in un paese democratico tale diritto si intende rivolto a tutti gli uomini, senza distinzioni o discriminazioni, prescindendo dalla cittadinanza; perciò, quando si fa esplicito riferimento a *«manifestare liberamente il proprio pensiero»*, altro non si intende che il riconoscimento della libertà di esprimere le proprie opinioni oppure non manifestarne alcuna, altrimenti detto diritto al silenzio, ma significa anche libertà di dare informazione ed essere informati, cioè libertà di diffondere notizie e punti di vista e di poterne ricevere quale forma di presa di coscienza consapevole al fine di formarsi una opinione, pubblica e personale.

Per esempio, con l'evoluzione tecnologica sempre più si è andata ad attenuando la linea di demarcazione tra la forma scritta in modalità cartacea e le altre nuove forme scritte di comunicazione come i forum, blog, chat e social network più in generale. Ma da quest'ultimo punto di vista, ulteriore attenzione va posta proprio alla potenziale molteplicità di persone che possono accedere al messaggio veicolato nei casi in cui la suddetta libertà di manifestazione del pensiero travalichi in altro.

In buona sintesi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una condannata poiché: *«appare evidente come le doglianze formulate non tengano in alcun conto gli arresti della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata [...] in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione [...] Ciò, d'altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata»* (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, decisione del 23 gennaio 2017, sentenza depositata il 22 febbraio 2017. Contributo pubblicato in *Sociologia Contemporanea*, 06A17-16/03/2017).

Viceversa, riguardo ad un articolo giornalistico apparso sulla stampa nazionale, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che se da un lato (oltre che alla persona fisica) anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione o un'associazione possono rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione: «*essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa*»; dall'altro: «*è incontrovertito che la legittimazione compete anche ai singoli componenti, solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo la loro personale dignità*». Ciò significa che l'ipotesi di offesa alla reputazione di una persona non configura comportamento diffamatorio nella misura in cui tale enunciato, eventualmente offensivo, scritto o verbale, sia stato veicolato nei confronti di più soggetti ma non chiaramente individuabili poiché non menzionati (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 16612/17; decisione del 10 gennaio 2017).

A questo punto, credo non possa essere contestato il principio secondo cui la libertà di pensiero rappresenta il primo baluardo delle democrazie, considerata (la libertà) appunto tale e come assoluta poiché riconosciuta senza vincoli e limiti, fatti salvi i casi in cui si travalichi il rispetto del buon costume e dignità altrui, personale e sociale, nonché i vincoli correttamente imposti dalla cosiddetta *privacy* e che dunque eventuali informazioni diffuse non presentano per i terzi un interesse socialmente apprezzabile.

Del resto, la libertà di pensiero trova identica tutela e riconoscimento anche nel dettato di cui gli articoli 10 (in parte) e (soprattutto) 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre 2000, che a conclusione di questo breve contributo di seguito cito.

Art. 10 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione): «*1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*».

Art. 11 (Libertà di espressione e d'informazione): «*1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati*».

Ebbene, la legalità è condizione di libertà, insegna Piero Calamandrei (1889-1956), che nel caso della manifestazione del pensiero, osservo e aggiungo, impone una costante e instancabile ricerca del baricentro o punto ideale tra il messaggio che si intende veicolare e il reale interesse che la collettività ha, o potrebbe anche astrattamente avere, nel riceverlo.

E chissà, se nei meandri di questi discorsi trovi anche spazio la metafora dello specchio adottata da Plotino (205-270), per descrivere l'unione indissolubile tra l'io e la sua realtà primordiale, nel senso che la meditazione che porta alla conoscenza di se stessi non è guardare, bensì riflette, quindi dissolvere le opacità generate da una errata interpretazione del mondo, come se quello che appare fosse la realtà assoluta.

E sempre per ipotesi, comunque nemmeno tanto astratta, chissà se vale la pena rievocare l'assunto di Seneca (Lucio Anneo, 4 a.C-65 d.C.) secondo il quale la tragedia dell'uomo risiede tutta nell'essere soggiogato da vizi abietti, in quanto non in grado di dominare le sue passioni né, ancor meno, riconoscere ciò che è migliore di lui, laddove, peraltro, i vizi non procurano l'autentica felicità, ma solo una eterna insoddisfazione ■ **M. Lilli**

Riferimenti bibliografici

AA.VV. (2015-2017) *Imparare a pensare*, Milano, RBA Italia.

Calamandrei P. (2013) *Non c'è libertà senza legalità*, Roma-Bari, Laterza.

Del Giudice F. (2015) (a cura di) *La Costituzione esplicita*, Napoli, Simone.

Massimario della Corte Suprema di Cassazione, Giurisprudenza Penale.

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [12A17](#) il [20/05/2017](#)